

Milano

Via Monte Napoleone, 18

Roma

Via dei Due Macelli, 47

Bologna

Via Cesare Battisti, 33

## **ASSICURAZIONI** **News Alert**

### ***LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA - LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124 (IN GAZZ. UFF., 14 AGOSTO 2017, N. 189).***

A due anni e mezzo dalla sua nascita, dopo un lungo e travagliato iter legislativo e l'ennesimo voto di fiducia richiesto in Parlamento, il ddl Concorrenza diventa legge.

#### **1. Le modifiche introdotte sull'obbligo a contrarre in materia di RCA**

La legge al comma 2 (articolo 132 codice assicurazioni private) introduce la possibilità per le imprese di assicurazione di non accettare le proposte di assicurazione obbligatoria loro presentate qualora sia accertato, anche tramite una verifica effettuata mediante consultazione delle banche dati e di settore e dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS, che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere.

Il vantaggio dell'istituto in esame è che, una volta non accettata la proposta, l'impresa dovrà procedere al ricalcolo del premio e inviare un nuovo preventivo al potenziale contraente.

#### **2. La nuova disciplina degli obblighi informativi degli intermediari:**

La legge al comma 6 (articolo 132 bis codice assicurazioni private) introduce nuovi obblighi informativi gravanti sulle imprese di assicurazione prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore. Le imprese sono tenute a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari. Devono fornire l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.

Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente.

#### **3. La nuova disciplina degli sconti obbligatori sulle polizze RCA:**

##### ***3.1. Disciplina generale:***

La legge al comma 6 (articolo 132 ter codice assicurazioni private) prevede un nuovo sistema di scontistica ossia un sistema in base al quale al verificarsi di determinate condizioni l'impresa di assicurazione è obbligata a praticare uno sconto sul premio nei limiti dei criteri stabiliti dall'IVASS.

Le condizioni di cui sopra ricorrono:

- a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione;
- b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

### ***3.2. Disciplina speciale per le province ad alta sinistrosità e con premio medio più elevato:***

Tenuto conto che in alcune province, individuate dall'IVASS tramite regolamento, sono applicati dei premi più alti, viene prevista la possibilità che, a determinate condizioni, siano applicati sconti *aggiuntivi* e *significativi* agli assicurati. Lo sconto deve essere comunicato all'assicurato in sede di preventivo e deve essere specificato nel contratto sia in valore assoluto che in percentuale.

L'impresa di assicurazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, deve pubblicare sul proprio sito internet oltre che al Ministero dello Sviluppo economico e all'IVASS, l'entità degli sconti effettuati.

### ***3.3. Sanzioni in caso di mancata applicazione degli sconti:***

- Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 80.000;
- Riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

## **4. La nuova disciplina dell'interoperabilità e portabilità delle scatole nere:**

Un altro aspetto che interessa legge Concorrenza è la garanzia da parte dei provider di telematica assicurativa dell'interoperabilità e della portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici.

## **5. Le modifiche introdotte sul risarcimento del danno biologico:**

La legge al comma 17 (articolo 138 codice assicurazioni private) demanda ad un D.P.R. la predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica per il risarcimento del danno non patrimoniale.

I valori monetari del risarcimento del danno alla persona quindi non subiranno più il rischio di riduzioni e tagli sotto la spinta dell'Ania.

#### **6. Le modifiche introdotte sul divieto di rinnovo tacito:**

La legge al comma 25 (art. 170-bis codice delle assicurazioni private) estende il principio della durata annuale del contratto RC Auto e del divieto di rinnovo tacito, a richiesta dell'assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), qualora la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della R.C. Auto (col medesimo contratto ovvero con un contratto stipulato contestualmente).

#### ***Contact details***

Rucellai & Raffaelli (Milano)

**Avv. Lorenzo Conti - Partner**

Tel.: 02 7645771

Email: [l.conti@rucellaieraffaelli.it](mailto:l.conti@rucellaieraffaelli.it)

Via Monte Napoleone, 18 - 21021 Milano

[www.rucellaieraffaelli.it](http://www.rucellaieraffaelli.it)